



COMUNE DI SAN TAMMARO
(Prov. di Caserta)

SETTORE TECNICO

Prot. _____ del _____

Alla Giunta Regionale per la Campania
Direzione Generale per il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti,
Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
Staff Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali
A mezzo pec: staff.501792@pec.regione.campania.it

Alla Provincia di Caserta
Settore Ambiente
c.a. Dott. Giovanni Solino
a mezzo pec: settoreambiente.ecologia@pec.provincia.caserta.it

e.p.c SINDACO – SEDE
a mezzo pec: sindaco.stellato@pec.it

Oggetto: CUP 8394 – Istanza per il rilascio del provvedimento di V.I.A nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27bis del D.lgs 152/2006 per il progetto di Landfill mining discariche Maruzzella 1-2 e rifunionalizzazione piazzole con attività no food nel Comune di San Tammaro (CE) – Trasmissione parere.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Con la presente, in riferimento all'istanza finalizzata al rilascio del provvedimento di V.I.A nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27bis del D.lgs 152/2006 per il progetto di "Landfill mining discariche Maruzzella 1-2 e rifunionalizzazione piazzole con attività no food nel Comune di San Tammaro (CE)", si relaziona ai fini dell'espressione del parere urbanistico di competenza.

Preliminarmente si rileva che l'area oggetto di intervento ricade in zona F3 temp - stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani del vigente P.U.C., approvato con delibera di C.C. n. 38 del 21/12/2017 e pubblicato sul BURC n. 2 del 08/01/2018, per cui è stabilito dalla NTA, quanto segue:

ART. 45 – Zona F3 temp - stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani

L'ampia zona, articolata in diversi settori, è collocata al confine occidentale del territorio comunale ed ha destinazione provvisoria a discarica dei rifiuti solidi urbani. All'interno della zona ricadono un'area riservata a centrale di compostaggio, ed alcune aree non impegnate dall'accatastamento delle "ecoballe". La Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici e Storici di Caserta individua l'area quale paesaggio agricolo in trasformazione a cui attribuire un regime di restauro e ricomposizione del paesaggio. La relativa regolamentazione di salvaguardia ambientale indica l'obiettivo di tutela nella necessità di riqualificare i paesaggi degradati previa delocalizzazione progressiva delle attività non compatibili, al fine di recuperarli alla loro originaria connotazione. In quanto ritenuti incompatibili con la necessità di pervenire alla riqualificazione del contesto, in tale area sono vietati i seguenti interventi:

- aperture di nuove piste e strade che comportino sbancamenti e/o movimenti di terra;*
- realizzazione di nuove volumetrie ed incremento di eventuali volumi esistenti;*
- realizzazione di impianti di produzione di energia di tipo verticale;*
- la realizzazione di nuove infrastrutture non compatibili con gli obiettivi di tutela.*

In tale area anche al fine della sua riqualificazione e previa delocalizzazione delle attività ritenute incompatibili, e' ammesso:

- *la realizzazione di aree di parcheggio;*
- *la realizzazione di progetti di recupero ambientale che prevedano opere di miglioramento della qualità paesaggistica da perseguire mediante la delocalizzazione delle attività in contrasto con le esigenze di tutela;*
- *interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti esistenti;*
- *realizzazione di impianti rice-trasmettenti e ripetitori di servizi di telecomunicazione di altezza massima non superiore ai dieci metri;*

Per quanto riguarda le attività in contrasto con gli obiettivi di tutela nelle more della progressiva delocalizzazione e fatto obbligo di predisporre misure di mitigazione e miglioramento ambientale e paesaggistico quali barriere vegetali, interventi di risanamento etc.

L'area ricade inoltre nella ZONA 4 - PAESAGGIO AGRICOLO IN TRASFORMAZIONE - REGIME DI RESTAURO E RICOMPOSIZIONE DEL PAESAGGIO del vincolo relativo alla "Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata ex "Tenuta Reale di Carditello" sita nei comuni di San Tammaro (CE) e Villa di Briano (CE)", giusto decreto n. 1863 del 02/10/2013.

Il decreto evidenzia che tale area è stata alterata da usi non compatibili con la naturale vocazione del sito ed in particolare alterata dalla presenza di discariche e di insediamenti produttivi non compatibili, frutto delle trasformazioni e dell'abbandono in cui è caduta la tenuta soprattutto negli ultimi cinquant'anni.

Il vincolo quale obiettivo di tutela prevede "la necessità di riqualificare i paesaggi degradati previa delocalizzazione progressiva delle attività non compatibili, al fine di recuperarli alla loro originaria connotazione" e prescrive:

Interventi vietati

In quanto ritenuti incompatibili con la necessità di pervenire alla riqualificazione del contesto, in tale area sono vietati i seguenti interventi:

- 1. aperture di nuove piste e strade che comportino sbancamenti e /o movimenti di terra;*
- 2. realizzazione di nuove volumetrie ed incremento di eventuali volumi esistenti;*
- 3. demolizione e ricostruzione di fabbricati realizzati precedentemente al 10 ottobre 1931;*
- 4. realizzazione di impianti di produzione di energia di tipo verticale;*
- 5. la realizzazione di nuove infrastrutture non compatibili con gli obiettivi di tutela.*

Come rilevasi il vigente Piano Urbanistico Comunale fa proprie, per tale zona, tutte le indicazioni e prescrizioni dettate dal vincolo paesaggistico.

Il progetto di che trattasi, per la sua durata, prevede significativi e importanti movimenti di terra e sbancamenti, basti pensare che l'area di scavo è di circa 100.000 mq con un'altezza del fronte di oltre 16,00 m, con una volumetria di oltre 1.500.000 mc, con la conseguente nuova configurazione delle discariche Maruzzella 1 e 2, e relativa realizzazione di nuove piste.

Tale intervento risulta in contrasto sia con le prescrizioni del PUC, che vieta l'apertura di nuove piste e strade che comportino sbancamenti e /o movimenti di terra, sia con le prescrizioni dettate dal vincolo di tutela che oltre a vietare l'apertura di nuove piste e strade che comportino sbancamenti e /o movimenti di terra, fa espresso divieto alla realizzazione di nuove infrastrutture non compatibili con gli obiettivi di tutela, che prevede la necessità di riqualificare i paesaggi degradati previa delocalizzazione progressiva delle attività non compatibili.

Il progetto inoltre prevede per le piazzole 3.a e la 3.c la realizzazione di nuove infrastrutture finalizzate ad ospitare rispettivamente l'impianto di selezione rifiuti e l'impianto stabilizzazione.

Sulla piazzola 3.a il progetto prevede la realizzazione di nuovo manufatto (impianto di stabilizzazione), da realizzarsi in parte con fondazioni in cemento armato e in parte in acciaio (struttura in elevazione).

Trattasi di manufatto completamente chiuso, come si evince dagli elaborati grafi (vista prospettica Tav. PRO 3 – Progetto Opificio su piazzale 3a – Rendering 3D) e dal computo metrico estimativo.

Si rileva pertanto la realizzazione di nuove volumetrie e di infrastrutture non compatibili con gli obiettivi di tutela, in contrasto con quanto stabilito dalle NTA e dalle prescrizioni dettate dal vincolo.

Sulla piazzola 3.c. è prevista inoltre la realizzazione, ancorchè mobile, di impianto di selezione, coperto con capannone retrattile.

A tal riguardo l'art. 10 del DPR 380/2001 definisce "interventi di nuova costruzione", tra l'altro,

e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore",

E' evidente che tale manufatto, ancorchè leggero e retrattile, costituisce ambiente di lavoro, non certo diretto a soddisfare esigenze meramente temporanee, nonché costituisce nuova infrastruttura non compatibile con gli obiettivi di tutela e quindi in contrasto con le disposizioni del PUC e del vincolo.

Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, questo settore tecnico per quanto di specifica competenza, relativamente al parere tecnico urbanistico, esaminata la documentazione tecnica a corredo dell'istanza, **esprime parere urbanistico contrario.**

E' il caso di segnalare, in ordine alla competenza di questo Ente al rilascio del provvedimento dell'autorizzazione sismica, che le attività subdelegate, come previsto dalla L.R. 9/83 modificata dalla Legge regionale 28 luglio 2017, n. 20, sono afferenti ad opere la cui altezza strutturale non superi i metri 10,50.

Fermo restando la non ammissibilità di nuove volumetrie, si evidenzia che il manufatto da adibire a impianto di stabilizzazione (piazzole 3.a) presenta un'altezza strutturale, dallo spiccatto di fondazione al colmo, superiore a mt 10,50 (VEDASI ELABORATO PRO 3), pertanto la competenza al rilascio di eventuali provvedimenti di autorizzazione sismica è demandata al Settore Provinciale del Genio Civile.

In relazione al parere paesaggistico da rendersi dalla Commissione locale del Paesaggio, alla luce della grave emergenza epidemiologica e alle misure precauzionali adottate dal governo e dalla Regione Campania, all'attualità non risulta possibile procedere alla relativa convocazione.

Tanto si doveva per quanto di specifica competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Ing. Luigi Vitelli

Firmato digitalmente da

Luigi Vitelli

CN = Vitelli Luigi

O = Comune di San Tammaro

C = IT